



Il Presidente della Repubblica

VISTO il R.D.12 dicembre 1940,n.1901, concernente il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Società mineralogica italiana, con sede in Pavia;

VISTE le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale dei soci dell'Ente soprariferito nelle adunanze del 30 settembre 1969 e 17 settembre 1970, in merito alla modifica del citato statuto;

VISTA l'istanza del Presidente della predetta Società, intesa ad ottenere l'approvazione della modifica sopra specificata;

VISTO l'art.16 - ultimo comma - del Codice Civile;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

DECRETA:

Art.1

Lo statuto della Società mineralogica italiana, con sede in Pavia, approvato con R.D.12 dicembre 1940,n.1901, è abrogato.

Art.2

La predetta Società assume la denominazione di Società italiana di mineralogia e petrologia, con sede a Milano.

Art.3

E' approvato lo statuto della Società italiana di mineralogia e petrologia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970 n. 1395

F.to Saragat
CF.to Missi



Per copia conforme
Il Direttore di Sezione
[Signature]

SCOPO E SEDE - PATRIMONIO E RENDITE

Art. 1

La Società Italiana di Mineralogia e Petrologia che trae origine dalla Società Mineralogica Italiana, già avente sede in Pavia e riconosciuta giuridicamente con decreto reale 12 dicembre 1940, n. 1901 ha lo scopo di favorire, coordinare e mettere in valore gli studi e le ricerche intese al progresso nel campo scientifico ed applicato della cristallografia, della geochimica, della giacimentologia e di ogni ramo delle scienze mineralogiche e petrologiche.

La Società consegue tale scopo:

- a) tenendo adunanze destinate all'esposizione ed alle discussioni dei risultati di ricerche scientifiche e pratiche, alla presentazione, da parte di studiosi e di amatori, di campioni notevoli, alla discussione di iniziative o di proposte che interessino la scienza e l'industria;
- b) pubblicando un rendiconto dell'attività scientifica ed amministrativa;
- c) organizzando visite in luoghi di interesse mineralogico in senso lato;
- d) promuovendo l'istituzione ed il conferimento di particolari premi;
- e) assumendo infine tutte quelle altre iniziative e svolgendo tutte quelle altre attività che possano interessare le scienze mineralogiche e minerarie.

La Società ha sede in Milano.

Art. 2

Il patrimonio della Società è costituito dai beni dell'Ente, mobili ed immobili, regolarmente inventariati, dalla biblioteca, dalle liberalità e contributi che siano a tal uopo specificatamente destinati e dai fondi a tal fine eventualmente accantonati in sede di bilancio.

Le entrate della Società sono costituite dal reddito del patrimonio, dalle quote sociali e dalle liberalità e contributi non specificatamente destinati ad incremento del patrimonio.

SOCI**Art. 3**

Possono essere iscritti alla Società, in qualità di soci, anche enti scientifici e culturali e società industriali e commerciali.

I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci vitalizi;
- d) soci benemeriti.

La misura delle quote di associazione dovuta dai soci ordinari, sostenitori e vitalizi, è stabilita dalle norme contenute nel regolamento.

Soci benemeriti sono i soci delle categorie a), b) e c), che abbiano acquistato meriti particolari nei riguardi dell'Associazione.

La nomina a soci benemeriti è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio di presidenza.

Art. 4

Le proposte per la nomina di nuovi soci debbono essere presentate da almeno due soci al Consiglio di presidenza il quale le sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

E' dichiarato decaduto il socio che non corrisponde da un biennio le quote sociali; la decadenza è deliberata dal Consiglio di presidenza. In ogni altro caso la decadenza da qualità di socio è deliberata, su proposta del Consiglio di presidenza, dall'Assemblea, sentito l'interessato.

Art. 5

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee, di prendere parte alle discussioni, di partecipare alle votazioni, in qualsiasi forma indette, e di ricevere i Rendiconti della Società, i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA**Art. 6**

La Società è retta ed amministrata da un Consiglio di presidenza, composto da un Presidente, un Vice presidente, sei Consiglieri, un Segretario, un Tesoriere e un Vice segretario.

Il Presidente, il Vice presidente, i Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Assmblea ed entrano in funzione il 1° gennaio.

Il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario restano in carica 2 anni. I Consiglieri restano in carica 4 anni e vengono eletti ogni biennio in numero di 3 in modo da permettere un avvicendamento parziale. Il Presidente e il Vice presidente possono essere confermati al massimo per un secondo biennio. Il Vice segretario è nominato, su proposta del Presidente, dagli altri dieci componenti il Consiglio di presidenza, nella prima riunione che essi terranno dopo la loro elezione. La deliberazione per la nomina del Vice segretario deve essere presa con l'intervento di almeno sei dei predetti dieci componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

Qualora durante il biennio si rendesse vacante la carica del Presidente o di Vice presidente o di qualche altro membro del Consiglio di presidenza, il Consiglio di presidenza stesso chiama nella sostituzione per la carica vacante colui che in graduatoria ha ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.

Art. 7

Il Consiglio di presidenza:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) delibera circa il luogo e l'epoca delle adunanze, scientifiche e amministrative, dell'Assemblea, e stabilisce le norme intese a disciplinare il regolare svolgimento delle adunanze stesse;
- c) presenta all'Assemblea le proposte di nomina di nuovi soci e le proposte di decadenza dalla qualità di socio, qualora, a norma dell'art. 4, 2° comma, la dichiarazione di decadenza non sia di competenza del Consiglio stesso;
- d) delibera sui bilanci preventivo e consuntivo, presentando poi l'uno e l'altro, con sua relazione, all'approvazione dell'Assemblea, osservato, per quanto riguarda il bilancio consuntivo, il disposto dell'art. 17, 1° comma;
- e) adotta, in caso di eccezionale urgenza, le deliberazioni di competenza dell'Assemblea, riferendone poi all'Assemblea stessa;
- f) cura in generale l'ordinaria amministrazione della Società;
- g) nomina il Comitato di redazione dei Rendiconti e cura i rapporti con le organizzazioni internazionali secondo le norme stabilite dal regolamento della Società;
- h) formula il regolamento per l'attuazione del presente statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 8

Il Consiglio di presidenza si riunisce almeno due volte l'anno. Può inoltre essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. Il Consiglio dovrà essere convocato quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti.

In ogni caso, la convocazione è fatta a domicilio, a cura del Presidente, mediante avviso scritto, che dovrà contenere l'ordine del giorno e che dovrà comunicarsi ai singoli membri del Consiglio almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità decide il voto del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 9

Il Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di presidenza e dell'Assemblea. Cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di presidenza e dell'Assemblea, firma i verbali, gli atti ufficiali e i mandati di pagamento e prende, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti riferendone al prossimo Consiglio.

VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE - VICE SEGRETARIO

Art. 10

Il Vice presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento ovvero per espresso incarico del Presidente stesso.

Art. 11

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio di presidenza e delle Assemblee, controfirma i verbali e gli atti ufficiali firmati dal Presidente, provvede alla corrispondenza d'ufficio.

Il Vice segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere provvede alla gestione del patrimonio secondo le deliberazioni del Consiglio di presidenza e dell'Assemblea e in conformità delle disposizioni del Presidente. Cura la riscossione delle quote sociali e degli altri proventi della Società, provvede alla tenuta della contabilità, prepara i bilanci, tiene aggiornati gli inventari, effettua gli incassi e i pagamenti. Egli potrà essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue attribuzioni, dal Segretario o dal Vice segretario.

ASSEMBLEA DEI SOCI**Art. 12**

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari sostenitori e benemeriti a norma dell'art. 5.

L'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio di presidenza e i Revisori dei conti;
- b) vota le proposte di nomina dei nuovi soci e le proposte di decadenza (art. 4);
- c) approva i bilanci consuntivo e preventivo, sentita la relazione dei Revisori dei conti;
- d) delibera su tutte le questioni e gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 13

L'Assemblea dei soci tiene adunanze, di carattere scientifico ed amministrativo, in numero non minore di una all'anno. Potrà inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio di presidenza ne ravvisi la necessità. L'Assemblea dovrà infine essere indetta, quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta con motivata domanda scritta, da presentarsi alla Presidenza almeno 60 giorni prima della data che i richiedenti proporranno per la convocazione.

In ogni caso la convocazione dell'Assemblea è fatta a domicilio a cura del Presidente, mediante avviso scritto che dovrà contenere l'ordine del giorno e dovrà essere comunicato ai singoli soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 14

Per le votazioni in Assemblea ciascun socio dispone di un voto e potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio. Non sono ammesse più di sei deleghe per ogni socio delegato.

L'Assemblea dei soci, in 1^a convocazione, delibera validamente con l'intervento personale o per delega di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che in tutti i casi non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega. Le deliberazioni, in entrambi i casi, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto, sono prese a maggioranza dei voti presenti e dei voti presentati per delega.

GESTIONE FINANZIARIA - REVISIONE DEI CONTI**Art. 15**

I beni della Società debbono essere descritti in speciali inventari.

Le somme che provengono alla Società per donazione, eredità o legato o che siano concesse a titolo di contributo, qualora siano state specificatamente destinate dal disponente ad incremento del patrimonio, come pure in generale le somme ricavate dalla vendita di beni, debbono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. I titoli debbono essere depositati presso un istituto di credito designato dal Consiglio di presidenza. Presso lo stesso istituto, o presso altro ugualmente designato dal Consiglio di presidenza, debbono essere depositate a interesse le somme di danaro liquido.

Ogni diverso impiego di dette somme deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di presidenza.

Il Presidente è personalmente responsabile dei danni che derivassero alla Società dall'inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

Art. 16

L'esercizio finanziario della Società decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17

Un Collegio di tre revisori, di cui due effettivi ed uno supplente, esercita la sorveglianza ed il riscontro contabile sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Società e ne riferisce annualmente all'Assemblea all'atto della presentazione alla medesima dei bilanci preventivo e consuntivo. A tale effetto il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio di presidenza, sarà trasmesso dal Presidente al Collegio dei revisori almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.

I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea contemporaneamente ai componenti il Consiglio di presidenza; durano in carica un biennio e non possono essere riconfermati.

MODIFICA DELLO STATUTO**Art. 18**

Il presente statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio di presidenza o su richiesta scritta presentata alla Presidenza da almeno un decimo dei soci.

Per le proposte di modifica dello statuto è necessaria la presenza in Assemblea dei $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il disposto del precedente art. 14, 1° comma.

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ'**Art. 19**

L'eventuale scioglimento della Società dev'essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci iscritti alla Società. Nel deliberare lo scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera circa la destinazione delle attività sociali che risulteranno alla chiusura della liquidazione.

Art. 20

Norma transitoria - Nella prima applicazione dell'art. 6 per la parte che riguarda l'elezione dei Consiglieri, verranno eletti tre Consiglieri che rimarranno in carica quattro anni e tre Consiglieri che rimarranno in carica due anni.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la Pubblica Istruzione

F.to MISASI